



*C o m u n e d i S e r r a R i c c ò*  
*P r o v i n c i a d i G e n o v a*

---

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA DELLA**  
**COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.**

**Articolo 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Articolo 2**  
**Determinazione dell'aliquota**

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Serra Riccò con decorrenza 1 gennaio 2008, determina che l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella misura di 0,60 punti percentuali.

**Articolo 3**  
**Esenzione**

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, eventuali soglie di esenzione saranno stabilite dal Consiglio comunale con apposito atto.

**Articolo 4**  
**Disciplina della riscossione**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo quanto stabilito dal D.M. 5 ottobre 2007 che detta le modalità di effettuazione del versamento diretto ai Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Articolo 5**  
**Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1 della legge 11.2.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Articolo 6**  
**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Articolo 7**

#### **Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

### **Articolo 8**

#### **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

### **Articolo 9**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2008. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.